



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI AUTORITA' ECCLESIASTICA

Al Presidente

Roma, 15 novembre 2023

COMUNICATO

*Sono pervenute numerose richieste dalle scuole associate all'AGIDAE sulla **estensione della tutela assicurativa INAIL degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione.***

Appare, quindi, necessario precisare quanto segue.

Con l'art. 18 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 noto come "Decreto Lavoro", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85 si è stabilito, solo per l'anno scolastico 2023/2024, di ampliare il nucleo delle coperture assicurative obbligatorie a carico dell'INAIL.

Nello specifico, per l'anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall'INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: *«limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa»* (articolo 18, comma 2, lettera f). La circolare n. 45 del 26.10.2023 dell'Istituto INAIL fornisce importanti chiarimenti alla luce delle novità normative introdotte.

L'assicurazione pubblica obbligatoria (INAIL)

L'assicurazione pubblica obbligatoria (quella garantita dall' INAIL), prima dell'intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

- esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

La copertura assicurativa INAIL per il personale scolastico

La copertura assicurativa copre il personale docente (anche a tempo determinato), ATA, nonché esperti esterni, assistenti ecc. e comprende tutte le attività di insegnamento, anche quelle finora escluse dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche. Nelle attività degli insegnanti riconosciute dall'assicurazione INAIL rientrano anche l'attività ludico-motoria svolta dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e le attività svolte dagli insegnanti di sostegno. I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

La copertura assicurativa INAIL per alunni e studenti

La Circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 sottolinea che “La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 784 della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica). **Sono assicurati, dunque, anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela. L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.**

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, le attività ludico sportive e altre attività parascolastiche.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro”.


La copertura assicurativa offerta da polizze integrative

Alla luce delle novità intervenute, risulta comunque conveniente per le Scuole, sotto il profilo civilistico, continuare a stipulare **adeguate polizze assicurative integrative** dal momento che esse garantiscono una tutela infortunistica capace di implementare quella erogata dall’INAIL, in particolare la copertura della responsabilità civile del personale scolastico, per i danni provocati a terzi ed ai minori posti sotto la loro tutela (l’assicurazione INAIL prevede solo il rischio infortuni).

Adempimenti

Alla luce delle indicazioni fornite dall’art. 3 della circolare Inail n.45 del 26/10/20²3 a cui si rimanda per maggiore completezza, ricordiamo alle scuole che:

- ✓ **entro il 30 novembre 2023** devono comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno scolastico/accademico precedente 2022/2023, ai fini della determinazione del premio di regolazione. La comunicazione del numero di alunni e studenti deve essere effettuata tramite l’apposito servizio online **Polizze scuole> Regolazione premio alunni**.
- ✓ le scuole dell’infanzia già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la **denuncia di variazione** tramite l’apposito servizio online.
- ✓ in assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, le suddette scuole devono presentare la **denuncia di iscrizione** tramite l’apposito servizio online (questa circostanza potrebbe verificarsi nel caso in cui la scuola non abbia in forza personale dipendente per effetto di esternalizzazione di servizio).

Il Presidente Nazionale

P. Francesco Ciccimarra